

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1575)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VERONESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1971

Istituzione della provincia di Rimini

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della istituzione della provincia di Rimini è stato posto da tempo all'attenzione del Parlamento, secondo i voti ripetutamente espressi dalle popolazioni locali: è del 20 marzo 1957 la prima proposta di legge al riguardo dovuta all'iniziativa degli onorevoli Martozzo e Simonini, seguita da una seconda proposta di legge presentata il 10 ottobre 1959 da un gruppo di deputati in cui figurano autorevolmente gli onorevoli Simonini, Pertini, Bersani ed altri. Tali proposte di legge, pur essendosene iniziato il prescritto *iter* parlamentare, non giunsero al voto conclusivo, e decadde per la fine delle legislature II e III.

Ripresentando in questa legislatura il disegno di legge tendente ad istituire la provincia di Rimini, ricapitolero brevemente i motivi che suffragano tale disegno di legge, non senza fare esplicito riferimento ai motivi adottati dagli onorevoli colleghi dell'altro ramo del Parlamento che presentarono i disegni di legge precedenti, motivi ampiamente illustrati nelle relazioni che accompagnarono tali disegni di legge. Si tratta, in sostanza, di organizzare in ido-

neo ente amministrativo un territorio storicamente, geograficamente ed economicamente ben definito. Tale territorio risponde a caratteristiche di omogeneità, esplicitamente riconosciute dai trentatré comuni che hanno espresso il voto di veder costituita la provincia di Rimini: trattasi di venti comuni che verrebbero staccati dalla provincia di Forlì e di tredici comuni che verrebbero staccati dalla provincia di Pesaro. Ciascuna delle predette trentatré amministrazioni comunali ha espresso la propria volontà di aderire alla istituenda provincia di Rimini con apposite delibere, spesso confermate in più occasioni. Tutte le organizzazioni locali di categoria, sindacali, religiose, economiche, culturali e scolastiche hanno aderito al comitato promotore « Rimini provincia ». Hanno inoltre aderito tutte le rappresentanze locali dei partiti politici.

In pratica l'istituenda provincia, la cui estensione territoriale risulta dalla cartina allegata, conterebbe su una superficie territoriale e su una popolazione del tutto congrue rispetto ai fini che si propone di con-

seguire il presente disegno di legge; raggiungerebbe infatti una popolazione di oltre 250 mila abitanti, con una percentuale elevatissima di addetti all'attività turistica che rappresenta la principale attività della zona.

* * *

Dal punto di vista geo-economico un rapido sguardo alla carta topografica allegata persuade della naturale unità geografica della costituenda provincia, che si configura come un triangolo con la base sul mare e profondamente inserito nell'Appennino: è evidente la posizione centrale di Rimini rispetto al territorio della istituenda provincia. Si consideri, infatti, che Sant'Arcangelo di Romagna, estremo comune della costituenda provincia a nord-ovest, mentre dista quaranta chilometri dall'attuale capoluogo provinciale di Forlì, disterebbe solo chilometri dieci dal nuovo capoluogo provinciale di Rimini. Novafeltria, comune centrale del Montefeltro, mentre dista dall'attuale capoluogo provinciale di Pesaro sessantotto chilometri, disterebbe dal nuovo capoluogo provinciale di Rimini chilometri 32. Tutti i comuni della Valle del Conca sono collegati a Rimini da mezzi di comunicazione più diretti e più rapidi; nè si può dimenticare che le popolazioni di tutti i comuni del Montefeltro compresi nella istituenda provincia di Rimini debbono, per accedere all'attuale capoluogo provinciale di Pesaro, transitare per Rimini, ciò che rappresenta una situazione assurda e influenza direttamente la volontà legittimamente espressa dai predetti comuni di dar luogo alla nuova provincia di cui al presente disegno di legge.

Ragioni storiche confortano il nostro assunto. Rimini fu provincia in epoca romana, lo rimase durante l'Esarcato bizantino (Pentapoli marittima), lo ridivenne nel periodo napoleonico (Dipartimento del Rubicone). Nel corso della storia unitaria d'Italia, il problema della provincia di Rimini affiorò in ripetute occasioni. Già nel 1909 una legge Saracco incluse Rimini tra un esiguo numero di nuove province di cui si preve-

deva l'istituzione. Ancora nel 1928 la città di Rimini sembrò raggiungere la sua antica e fondata aspirazione, ma occulte manovre fecero rientrare il provvedimento allorchè stava per essere reso di pubblica ragione.

Va ricordato che Rimini ha ormai raggiunto una importanza determinante in molti settori della vita pubblica: il turismo riminese ha una fama più che italiana europea, universalmente riconosciuta. La montagna riminese è interessata a fare tutt'uno con la marina, a rappresentare il necessario completamento e l'area di ulteriore sviluppo del turismo balneare. Il presentatore del presente disegno di legge è convinto che la costituzione della provincia di Rimini favorirebbe lo sviluppo integrato del territorio della nuova provincia, in particolare l'integrazione tra il fiorentissimo turismo balneare e l'incipiente turismo appenninico. In effetti nell'Appennino di Rimini molte località potrebbero divenire centri di riposo e ideali soggiorni settembrini: si ricordi che l'arco delle vacanze tende ad ampliarsi e che il tempo libero, la settimana corta pongono sempre nuovi problemi di ricettività turistica anche fuori della tradizionale stagione feriale.

Non sottolineeremo ulteriormente l'importanza turistica di Rimini e del Riminese dove oltre 50 mila sono gli addetti all'attività turistica, con 3.500 alberghi e pensioni ed una disponibilità di oltre 185 mila camere. L'afflusso dei turisti italiani nell'ultima stagione turistica è stato pari a circa 650 mila unità; l'afflusso dei turisti stranieri pari a circa 450 mila unità con un numero di presenze che possiamo calcolare in 18 milioni e un movimento di capitali valutabile attorno agli 85 miliardi di cui parte cospicua in valuta straniera.

Se gli onorevoli senatori vorranno confortare con il loro voto positivo il presente disegno di legge, è innegabile che il litorale riminese, che si stende da Bellaria a Cattolica, e il retroterra appenninico, ricco di storiche tradizioni che rivivono negli antichi castelli malatestiani e di un panorama vario che digrada dall'aspro crinale alle dolci sequenze dei colli digradanti verso la marina, tutto questo territorio di antica storia,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di fervida operosità in atto e di ampie possibilità di ulteriore sviluppo potrà essere confortato nel suo lavoro dall'autonomia provinciale e dal disporre direttamente *in loco* di quegli organi tecnici e propulsori che sono propri di un capoluogo di provincia.

* * *

Il comune di Rimini è oggi territorialmente tra i più vasti d'Italia; per popolazione (circa 120 mila abitanti) Rimini figura tra le prime trentacinque città italiane e precede oltre trenta città attualmente capoluoghi di provincia. Intenso vi è il traffico aereo che colloca l'aeroporto di Miramare di Rimini tra i primi d'Italia per numero di apparecchi e di passeggeri provenienti da ogni parte del mondo. Ma l'attività turistica, e l'importanza di Rimini sotto questo profilo, è troppo nota perchè debba spendere altre parole per illustrarla.

Pochi dati relativi alle altre attività economiche dell'istituenda provincia. L'attività agricola vi è tradizionale e, pur risentendo della crisi generale dell'agricoltura italiana, si avvale della forte presenza di forestieri che ha portato a una rilevante specializzazione nel campo delle produzioni ortive, frutticole, vinicole e zootecniche. In fase di notevole sviluppo è l'industria: le Officine ferroviarie di Rimini sono di interesse nazionale ed assorbono un notevole numero di addetti. Gli altri settori rilevanti dell'industria riminese sono il cementiero, il metalmeccanico, i pastifici e la fabbricazione dei mobili. Il settore edilizio impegna capitali ed addetti in misura rilevantissima; largo il giro di affari del settore


artigiano e di quello commerciale in funzione del movimento turistico. L'attività marittima vede in promettente sviluppo la marina velica da diporto, con tredici cantieri operanti sulla riviera riminese, e il tradizionale settore della pesca per il quale Rimini può considerarsi il più grosso mercato ittico dell'Adriatico centrale. Notevoli i traffici marittimi per i gitananti durante il periodo estivo.

* * *

Onorevoli senatori, i dati esposti fanno ritenere che la creazione della provincia di Rimini rappresenti un investimento pubblico destinato a dare notevoli frutti. Tale provincia includerebbe venti comuni facenti parte dell'attuale provincia di Forlì: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana e Verucchio; tredici comuni appartenenti alla provincia di Pesaro: Monte Copiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello, Carpegna, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano, Sasso Feltrio, Maiolo e Casteldelci. Superficie catastale circa ettari 100 mila; superficie agraria e forestale circa ettari 99 mila; abitanti circa 255 mila.

I dati esposti mi confortano a ritenere che non mancherà al presente disegno di legge l'attenzione e l'approvazione del Parlamento, corrispondendo ai voti delle popolazioni locali che fiduciose attendono.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita la provincia di Rimini con capoluogo Rimini, comprendente i 33 comuni sotto elencati:

Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio (circondario di Rimini);

Casteldelci, Monte Copiolo, Novafeltria, Maiolo, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello (Montefeltro); Carpegna, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Monte Grimano, Sasso Feltrio (Val Conca).

Art. 2.

I Ministri competenti predisporranno quanto occorre perchè siano costituiti gli organi e gli uffici della nuova provincia, onde possano iniziare il loro funzionamento il 1° gennaio 1972.

Il Ministro dell'interno nominerà un commissario, che avrà facoltà di stipulare contratti e di assumere qualsiasi impegno nell'interesse della nuova provincia, con deliberazione da sottoporre all'approvazione del Ministro stesso.

Art. 3.

Il personale della nuova provincia di Rimini sarà tratto, in quanto possibile, da quello delle attuali province di Forlì e di Pesaro.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, previo parere del Consiglio di Stato in adu-

nanza generale, sarà provveduto ad approntare i progetti, da stabilirsi d'accordo fra le amministrazioni provinciali di Forlì, di Pesaro e di Rimini, o d'ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e delle passività, anche di carattere continuativo, nonché a quanto altro occorra per la esecuzione della presente legge.

Art. 5.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, presso la Prefettura ed altri organi di Forlì e di Pesaro e relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1, passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Rimini.

Art. 6.

Il Governo è autorizzato a procedere, per quanto occorra, alla revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie onde porle in armonia con la nuova ripartizione provinciale.

Art. 7.

I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e ad approvare, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

Art. 8.

Il Ministro dei lavori pubblici è incaricato della costruzione e dell'arredamento degli edifici necessari per il funzionamento degli uffici statali occorrenti.

La relativa spesa, prevista in lire 1.500 milioni, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, ripartita negli esercizi finanziari 1972, 1973, 1974, 1975.